



**CENTRO DI DOCUMENTAZIONE INTERDISCIPLINARE
DI SCIENZA E FEDE**



**SCUOLA INTERNAZIONALE SUPERIORE
PER LA RICERCA INTERDISCIPLINARE**

XV WORKSHOP

NULLA DI NUOVO SOTTO IL SOLE? PARADIGMI E INNOVAZIONE NELLE SCIENZE

24-25 maggio 2025

Creatività e norma

Pierfrancesco Bartolomucci

Ad un primo sguardo, associare la creatività al diritto appare un'operazione quantomeno complessa se non addirittura foriera di sospetti.

Tralasciando l'osservazione relativa alla creatività nelle arti, per altre scienze essa è alla base di tutti i processi che inducono all'innovazione, la quale rappresenta lo slancio vitale per il loro sviluppo e risponde ad un auspicio condiviso della collettività (basti pensare alla scienza medica); invece, la funzione ordinante della realtà che è alla base di ogni ordinamento giuridico sembrerebbe rifiutare l'idea stessa che il diritto possa fondarsi su un processo creativo, richiedendosi soltanto di rispondere ad un bisogno di certezza che sia in grado di regolare le relazioni umane, individuali e/o collettive, al fine di prevenire o quantomeno di risolvere eventuali conflitti che da esse dovessero generarsi.

Tale insopprimibile funzione del diritto – che pure resta immutata nel tempo, poiché tende ad assicurare la convivenza pacifica e la tutela dei più deboli – risente pur sempre dei formanti culturali che si dispiegano lungo le due direttrici dello spazio e del tempo; si tratta, invero, di riuscire ad individuare il giusto rapporto tra realtà regolata e realtà regolante.

Il diritto è una scienza viva, che non genera e non crea fenomeni, ma che li regola; esso pertanto è chiamato a seguire continuamente l'evoluzione sociale, economica, tecnologica, scientifica; solo in ragione della sua capacità di evolvere e modificarsi così come la realtà che è chiamato a regolare, il diritto può continuare a rispondere all'antico brocardo *ibi societas, ibi ius*.

Dunque per continuare ad assolvere alla sua funzione essenziale (regolare i fenomeni della realtà) e a perseguire il suo scopo precipuo (assicurare la convivenza e tutelare i più deboli), il diritto è chiamato a dare risposta all'emersione di nuove situazioni giuridiche soggettive, nuovi diritti e nuove istanze di tutela.

La capacità di assolvere al proprio compito richiede, dunque, uno sforzo di creatività, che va in duplice senso: una creatività come attitudine e una creatività come metodo.

La prima è una creatività "di riflesso", poiché è quella che segue la creatività del reale; la seconda è una creatività connessa al modo con cui si sceglie di regolare nuovi fenomeni.

Sotto il primo versante, la sfida della creatività è data dalla costante complessità del reale, inteso quale fenomeno da regolare, nel quale non è semplice trovare valori condivisi intorno ai quali strutturare una disciplina normativa; selezionare istanze a cui accordare tutela (e quindi risolvere il dilemma del "se" disciplinare o meno); rispondere adeguatamente all'emersione di nuovi diritti.

Sotto il secondo versante, la sfida della creatività è data dalla capacità di trovare un equilibrio nell'eterno dilemma tra creare regole nuove ovvero estendere quelle già esistenti; si assiste, infatti, al lento dissolversi degli strumenti ordinanti di cui il giurista si è sempre avvalso (basti pensare, a titolo di esempio, al tramonto della teoria della fattispecie e alla corrispondente espansione dell'interpretazione creativa dei giudici) e alla corrispondente emersione di nuovi strumenti, nuove tecniche e nuovi metodi di lettura della realtà.

In tale prospettiva, uno dei terreni (ma non certo l'unico) più affascinante e complesso su cui si gioca una sfida epocale anche per il diritto è quella della intelligenza artificiale, al cospetto della quale il giurista creativo non può abbandonarsi all'entusiasmo cieco, in nome della sua efficienza ed efficacia, ma neppure cedere alla tentazione di ingaggiare una lotta che ne rifiuti a priori l'utilità.